

## V

(Avvisi)

## PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

## CORTE DI GIUSTIZIA

**Sentenza della Corte (Grande Sezione) 10 febbraio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana**

(Causa C-110/05) <sup>(1)</sup>

*(Inadempimento di uno Stato — Art. 28 CE — Nozione di «misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione» — Divieto per ciclomotori, motocicli, tricicli e quadricicli di trainare rimorchi sul territorio di uno Stato membro — Sicurezza stradale — Accesso al mercato — Ostacolo — Proporzionalità)*

(2009/C 82/02)

Lingua processuale: l'italiano

**Parti**

*Ricorrente:* Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: D. Recchia e F. Amato, agenti)

*Convenuta:* Repubblica italiana (rappresentanti: I. M. Braguglia, agente, e M. Fiorilli, avvocato dello Stato)

**Oggetto**

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'art. 28 CE — Legislazione nazionale che vieta il traino di rimorchi da parte dei motoveicoli (con la sola eccezione dei mototrattori)

**Dispositivo**

1) Il ricorso è respinto.

2) La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 115 del 14.5.2005.

**Sentenza della Corte (Grande Sezione) 10 febbraio 2009 — Irlanda/Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea**

(Causa C-301/06) <sup>(1)</sup>

*(Ricorso di annullamento — Direttiva 2006/24/CE — Conservazione dei dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica — Scelta del fondamento normativo)*

(2009/C 82/03)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

*Ricorrente:* Irlanda (rappresentanti: D. O'Hagan, agente, E. Fitzsimons, D. Barniville e A. Collins SC)

*Interveniente a sostegno della ricorrente:* Repubblica slovacca (rappresentante: J. Čorba, agente)

*Convenuti:* Parlamento europeo (rappresentanti: H. Duintjer Tebbens, M. Dean e A. Auersperger Matić, agenti), Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: J.-C. Piris, J. Schutte e S. Kyriakopoulou, agenti)

*Intervenienti a sostegno dei convenuti:* Regno di Spagna (rappresentanti: M.A. Sampol Pucurull e J. Rodríguez Cárcamo, agenti), Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: C. ten Dam e C. Wissels, agenti), Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: C. Docksey, R. Troosters e C. O'Reilly, agenti), Garante europeo della protezione dei dati (rappresentante: M.H. Hijmans, agente)

**Oggetto**

Annullamento della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 marzo 2006, 2006/24/CE, riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE (GU L 105, pag. 54)

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) L'Irlanda è condannata alle spese.
- 3) Il Regno di Spagna, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica slovacca, la Commissione delle Comunità europee ed il Garante europeo della protezione dei dati supporteranno le proprie spese.

(<sup>1</sup>) GU C 237 del 30.9.2006.

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 12 febbraio 2009  
— Commissione delle Comunità europee/Repubblica  
ellenica**

(Causa C-45/07) (<sup>1</sup>)

*(Inadempimento di uno Stato — Artt. 10 CE, 71 CE e 80, n. 2, CE — Sicurezza marittima — Controllo delle navi e degli impianti portuali — Accordi internazionali — Competenze rispettive della Comunità e degli Stati membri)*

(2009/C 82/04)

Lingua processuale: il greco

**Parti**

*Ricorrente:* Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: K. Simonsson, M. Konstantinidis, F. Hoffmeister e I. Zervas, agenti)

*Convenuta:* Repubblica ellenica (rappresentanti: A. Samoni-Rantou e S. Chala, agenti)

*Interveniente a sostegno della convenuta:* Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: I. Rao, agente, assistita da D. Anderson, QC)

**Oggetto**

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 10, 71 e 80, n. 2, del Trattato CE — Presentazione a un organismo internazionale di una proposta rientrante in un settore di competenza esterna esclusiva comunitaria — Sicurezza marittima — Proposta per il controllo di conformità delle navi e degli impianti portuali ai requisiti del capitolo XI-2 del SOLAS e del codice ISPS

**Dispositivo**

- 1) La Repubblica ellenica, avendo sottoposto all'Organizzazione marittima internazionale (IMO) una proposta (MSC 80/5/11) in merito al controllo di conformità delle navi e degli impianti portuali ai requisiti previsti dal capitolo XI-2 della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, stipulata a Londra il 1° novembre 1974, e dal codice internazionale relativo

*alla sicurezza delle navi e degli impianti portuali, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 10 CE, 71 CE e 80, n. 2, CE.*

- 2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.

(<sup>1</sup>) GU C 82 del 14.4.2007.

**Sentenza della Corte (Prima Sezione) 12 febbraio 2009  
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof  
van beroep te Antwerpen — Belgio) — Belgische Staat/N.V.  
Cobelfret**

(Causa C-138/07) (<sup>1</sup>)

*(Direttiva 90/435/CEE — Art. 4, n. 1 — Effetto diretto — Normativa nazionale mirante a sopprimere la doppia imposizione degli utili distribuiti — Detrazione dell'importo dei dividendi ricevuti dalla base imponibile della società capogruppo unicamente in quanto quest'ultima ha realizzato utili imponibili)*

(2009/C 82/05)

Lingua processuale: l'olandese

**Giudice del rinvio**

Hof van beroep te Antwerpen

**Parti**

*Ricorrente:* Belgische Staat

*Convenuta:* N.V. Cobelfret

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hof van beroep te Antwerpen — Interpretazione dell'art. 4 della direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, 90/435/CEE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (GU L 225, pag. 6) — Disposizioni nazionali volte a abolire la duplice imposizione degli utili distribuiti — Condizioni

**Dispositivo**

L'art. 4, n. 1, primo trattino, della direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, 90/435/CEE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, dev'essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro, come quella di cui trattasi nella causa principale, che prevede che i dividendi percepiti da una società capogruppo siano inclusi nella base imponibile di quest'ultima, per esserne in seguito detratti nella misura del 95 % qualora, per il periodo d'imposta considerato, un saldo attivo sussista previa detrazione degli altri utili esentati.